



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica



CONFINDUSTRIA

Presidente

Roma, 18 aprile 2019
ns. rif.: MCM/prot. n. 68

Gentile
Arch. Antonia COCOZZA
Responsabile del Procedimento
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informatici e Statistici
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana Marche e Umbria
Ufficio 4 Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche
Via Vecchini, 3
60123 ANCONA

e p.c. ANAC
Via Minghetti, 10
00187 ROMA

Oggetto: Affidamento del "servizio finalizzato al progetto di fattibilità e alla progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori, incluso il coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione ex D. Lgs. n. 81/2008, per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico dell'immobile demaniale sede della Questura di Ascoli Piceno, sito in Viale della Repubblica 8"

Gentile Architetto,

in relazione al bando in oggetto, anche su segnalazione di alcuni Associati interessati a partecipare alla procedura, nel più ampio spirito collaborativo, vorrei formulare alcune osservazioni in merito alla valutazione delle offerte.

Mi riferisco al paragrafo 19.1 lett. a del disciplinare di gara, relativo al contenuto della busta B offerta tecnica, in cui si richiede professionalità e adeguatezza desunta da interventi simili svolti negli ultimi 5 anni su edifici pubblici – (punti 50)

./.

Va evidenziato che la richiesta del cd. merito tecnico riferito agli ultimi cinque anni non appare in linea con i vigenti chiarimenti Anac. Il bando tipo Anac n. 3, relativo all'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a euro 100.000 con il criterio dell'OEPV, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 723 del 31 luglio 2018 ed entrato in vigore il 27 agosto 2018, successivamente alla pubblicazione delle Linee guida Anac n. 1 sui servizi di ingegneria e architettura, non prevede infatti alcun riferimento ad ambiti temporali limitanti per la valutazione del merito tecnico; è stato pertanto eliminato ogni riferimento a limiti temporali per il merito tecnico (presente nella precedente versione delle Linee guida n. 1 in cui il limite era invece riferito a 10 anni). L'Autorità, al paragrafo 11 della nota illustrativa al bando tipo n. 3, ha meglio specificato che "con riferimento al parametro A (professionalità e adeguatezza dell'offerta) la stazione appaltante dovrà richiedere al concorrente di descrivere i servizi relativi agli interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell'affidamento svolti lungo tutto l'arco della sua vita professionale..... Si evidenzia che è stato pertanto eliminato il limite dei dieci anni".

A comprova del legittimo riferimento al bando tipo n. 3 è utile citare il comunicato Anac allegato in cui è la stessa Autorità a segnalare che, "in esito alla consultazione, il Bando-tipo, con riguardo al criterio della «professionalità e adeguatezza dell'offerta», ha esteso all'intera vita professionale il periodo di riferimento per i servizi significativi da indicare in sede di offerta (cfr. punto 16 lett. a) e punto 18.1 lett. A del disciplinare di gara). Si provvederà prossimamente ad adeguare in tal senso la Parte VI, punto 1.1, lett. a), delle Linee guida n. 1 che attualmente limita a dieci anni il periodo da prendere in considerazione. Nelle more dell'adeguamento, è da ritenersi prevalente l'indicazione di cui al Bando-tipo".

Alla luce di quanto esposto, Le sarò pertanto grato se vorrà considerare l'opportunità di modificare le suddetta clausola, al fine di adeguare gli atti alle disposizioni vigenti ed evitare possibili contenziosi.

Nel ringraziarLa per l'attenzione riservata a questa mia, rimango in attesa di un cortese e urgente cenno di riscontro.



Gabriele Scicolone